

Codice A1817A

D.D. 28 aprile 2016, n. 967

Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione con pergolato/gazebo di un'area demaniale antistante un chiosco esistente per attività commerciale a lago sul Lago Maggiore in Comune di Meina (NO) parte dell'area censita al N.C.T. mapp. 230/parte del fg. 3. Richiedente: Sig.ra Cascio Simona legale rappresentante della Ditta "Chiosco da Giovanna s.a.s."

In data 13/04/2016 con prot. n° 2503 (prot. di ricevimento n. 18560/A1817A del 22/04/2016) la Sig.^{ra} CASCIO SIMONA legale rappresentante della Ditta "Chiosco da Giovanna S.a.s.", ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza per l'occupazione con pergolato/gazebo di un'area demaniale antistante un chiosco esistente per attività commerciale a lago sul Lago Maggiore in Comune di Meina (NO) parte dell'area censita al N.C.T. mapp. 230/parte del Fig. 3.

All'istanza è allegato l'elaborato grafico a firma dell'Arch. M. Felici in base ai quali è prevista l'occupazione dell'area di che trattasi.

A seguito dall'esame dell'elaborato grafico l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta, ai fini idraulici per le sole aree demaniali e per quanto di competenza, affinché alla Sig.^{ra} Cascio Simona legale rappresentante della Ditta "Chiosco da Giovanna S.a.s.", possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione con pergolato/gazebo di un'area demaniale antistante un chiosco esistente per attività commerciale a lago sul Lago Maggiore in Comune di Meina (NO) parte dell'area censita al N.C.T. mapp. 230/parte del Fig. 3.

L'occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione che, debitamente vistato da quest'Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) restano a carico della Sig.^{ra} Cascio Simona ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione delle aree;

- 2) la Sig.^{ra} Cascio Simona è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 3) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimenti del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dell'occupazione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonchè ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole